

La Camera,

premesso che:

vi è l'esigenza di far fronte alle difficoltà economiche in cui versano le famiglie, avvalendosi di misure in grado di consentire l'utilizzo delle risorse disponibili nella maniera il più possibile efficace e di iniziative volte alla rettifica di quanto disposto in precedenti provvedimenti;

244, (legge la legge 24 dicembre 2007, n. finanziaria 2008), all'articolo 2, comma 627, ha stabilito che il Ministero della difesa predisponesse, con criteri di semplificazione, di razionalizzazione e di contenimento della spesa, un programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio;

la stessa legge, pur prevedendo la possibilità di vendita di quella aliquota di alloggi non ulteriormente utili per soddisfare esigenze della difesa, riconosce il diritto di continuazione della locazione agli utenti che non possono sostenerne l'acquisto, assicurando la permanenza negli alloggi ad alcune categorie di conduttori;

malgrado il portato della suindicata legge, nel 2008 la problematica alloggiativa concernente gli immobili della difesa è stata oggetto di analisi di uno specifico gruppo di progetto che è approdato in un apposito documento redatto sulla base del cosiddetto obiettivo 9;

il documento stabilisce un programma di interventi volti a massimizzare la disponibilità abitativa del comparto difesa, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di gestione degli alloggi e in esso viene ipotizzato il rilascio delle unità abitative da parte degli utenti *sine titulo* attraverso la loro sottoposizione ad un fitto di libero mercato al fine di rendere critico il prosieguo della conduzione;

dal cosiddetto obiettivo 9 emergerebbe una seria difficoltà per un numero considerevole di utenti *sine titulo*, che verrebbero indotti a lasciare le unità abitative concesse loro in virtù delle precedenti disposizioni in materia, che legittimavano la conduzione agli occupanti verso il pagamento di un equo canone (per i titolari di minor reddito) e di equo canone maggiorato del 50 per cento (per i titolari di redditi più elevati);

nel maggio 2010 è stato adottato il decreto ministeriale 112, recante regolamento per l'attuazione del programma pluriennale per la n. costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare, di cui all'articolo 2, comma 629, della legge 24 dicembre 244 (legge finanziaria 2008); 2007, n.

nello stesso decreto viene stabilito che gli alloggi di servizio non più funzionali sono alienati, con diritto di prelazione per il conduttore. In antitesi rispetto al diritto di continuità della locazione chiaramente sancito dalla legge finanziaria per il 2008, ai conduttori che abbiano manifestato la volontà di continuare nella conduzione dell'alloggio è riconosciuto il diritto di usufruire di un contratto di locazione che abbia la durata di nove anni, se il reddito del nucleo familiare non è superiore a 19.000 euro, ovvero a 22.000 euro nel caso di famiglie con componenti ultrasessantacinquenni o disabili, o di cinque anni, se il reddito del nucleo familiare è superiore a quello suindicato ma non superiore a quello determinato dal decreto di gestione annuale;

in questa prospettiva, si aggiunge l'articolo 6, comma 21-*quater*, del decreto-legge 78, che prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, venga ridefinito il canone di occupazione dovuto dagli utenti *sine titulo* in atto conduttori di alloggi non compresi tra quelli posti in vendita, fermo restando per l'occupante l'obbligo di rilascio entro il termine fissato dall'amministrazione, anche se in regime di proroga. Tale ridefinizione del canone sarà operata sulla base dei prezzi di mercato, ovvero, in mancanza di essi, delle quotazioni rese disponibili dall'Agenzia del territorio, del reddito dell'occupante e della durata dell'occupazione,

impegna il Governo

a valutare l'ipotesi di introdurre modifiche alla normativa suindicata attualmente in vigore in materia di alloggi militari, tenendo conto della sostenibilità dei nuovi canoni da introdurre in relazione ai redditi complessivi nonché alla sussistenza di condizioni di disabilità familiari dei conduttori degli alloggi, e prevedendo alternative formule di acquisizione e/o conduzione dell'immobile, per i conduttori *sine titulo* ultrasessantacinquenni che manifestino la volontà di continuare nella conduzione stessa.

9/3778/12.